

**Report sull'adeguamento delle norme regionali
ai principi contenuti nell'articolo 3 della legge 248/2006 ¹**

In materia di commercio lo Stato con l'articolo 3 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223) ha inteso individuare alcuni principi di fonte statale in nome della competenza sulla materia della tutela della concorrenza e in linea con il principio comunitario della libera circolazione delle persone e delle merci.

I principi introdotti rappresentano un quadro di riferimento in grado di impedire sia il mantenimento di una parte residuale della legislazione nazionale, ritenuta incompatibile con una regolazione *pro* concorrenziale, sia l'affermarsi di legislazioni regionali dalle quali possano risultare pregiudicati gli interessi costituzionalmente garantiti di un corretto ed uniforme funzionamento del mercato e di un livello minimo ed uniforme di accessibilità dei consumatori all'acquisto di beni e servizi.

Con le regole a tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale si è inteso garantire:

- l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle condizioni soggettive di natura professionale di accesso all'esercizio dell'attività commerciale;
- la soppressione del parametro della distanza minima tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- l'assenza di ogni forma di limitazione, fissata per legge o per via amministrativa, nella libera scelta dell'imprenditore di determinare, all'interno del settore alimentare o non alimentare, l'assortimento merceologico del proprio esercizio commerciale più idoneo a soddisfare le esigenze dei consumatori;
- l'eliminazione di meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali fondati sul rispetto di predeterminati limiti antitrust;
- l'assenza di divieti generali, parziali o di limitazioni di ordine temporale, quantitativo o procedurale per l'effettuazione di vendite promozionali, fatta eccezione per le tradizionali vendite di fine stagione e per le vendite sottocosto;
- l'assenza di limitazioni al consumo sul posto di prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato, in presenza delle condizioni richieste e fermo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

Gli effetti delle regole generali in materia di commercio sono stati immediati negli ambiti territoriali ancora disciplinati dalla normativa statale, visto che la legge ha disposto l'abrogazione delle norme legislative e regolamentari statali incompatibili con dette regole (cfr. art. 3, comma 3).

Negli ambiti territoriali regionali nei quali sono vigenti le discipline locali, gli enti regionali, in caso di incompatibilità con le regole statali, sono tenuti all'adeguamento entro il 1° gennaio 2007 (cfr. art. 3, comma 4).

¹Il presente documento è stato redatto dall'ufficio D2 della Direzione generale Commercio, Assicurazioni e Servizi sulla base delle informazioni raccolte all'8 gennaio 2007

Sulla base delle informazioni fornite dagli enti territoriali o, in mancanza, delle verifiche effettuate dal Ministero, si riporta la situazione attuale.

- In materia di somministrazione di alimenti e bevande, la disposizione statale ha immediatamente eliminato l'obbligo di iscrizione al REC nelle seguenti regioni in cui continuava ad applicarsi la legge statale n. 287 del 1991: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto e Provincia Autonoma di Bolzano.

Per quanto concerne le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Trento - tutte con propria specifica disciplina in materia di somministrazione - solo il Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Trento hanno previsto l'obbligo del possesso del requisito dell'iscrizione nel REC. Esse non hanno ancora proceduto all'adeguamento delle proprie disposizioni legislative.

Il Lazio ha varato la nuova legge regionale 29 novembre 2006, n. 21, in conformità con i principi della legge 248.

- In materia di attività di vendita, il Friuli Venezia Giulia, la Puglia e la Sardegna prevedono l'obbligo del possesso di requisiti professionali per l'accesso al settore non alimentare, incompatibile con il principio statale.
- La previsione del criterio delle distanze minime per la medesima tipologia di esercizio è stata introdotta nella Regione Veneto limitatamente alle aperture degli outlet e dalla Regione Lombardia nel caso delle aperture di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in caso di motivate esigenze (traffico, disturbo alla quiete, sicurezza). E' all'esame del Consiglio Regionale del Veneto un d.d.l. che elimina le distanze minime.
- La previsione di limitazioni nella libera scelta dell'imprenditore di determinare l'assortimento merceologico è stata assunta dalle Regioni Friuli Venezia Giulia, Puglia e Veneto, che hanno ulteriormente suddiviso i due settori alimentare e non alimentare. La Regione Puglia con la legge n. 39 del 2006 si è adeguata ai principi statali eliminando i sub settori e mantenendo la diversificazione merceologica solo a fini di monitoraggio. Non risultano assunte iniziative, invece, dalle altre due Regioni.
- La previsione di meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali fondati sul rispetto di predeterminati limiti antitrust è stata introdotta dalla Regione Siciliana. Non risultano iniziative per l'eliminazione della previsione.
- Il principio statale che vieta limitazioni al consumo sul posto di prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato, in presenza delle condizioni richieste e fermo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, non comporta necessariamente un adeguamento regionale, salvo il caso in cui le Regioni intendano introdurre una disposizione esplicita di analogo contenuto (Abruzzo e Toscana).
- In materia di vendite promozionali, si registra l'attuazione della liberalizzazione in metà delle Regioni.

Anche la Regione Marche (l.r. n. 19 del 19 dicembre 2006), nonché la Regione Puglia (con un Regolamento in via di pubblicazione) hanno adeguato la propria

disciplina ai principi statali eliminando limiti temporali e quantitativi. Nelle restanti Regioni rimangono da adeguare alcune discrasie quali l'obbligo di comunicazione al Comune competente per territorio e i limiti di durata.